



COMUNE di MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

Prot. 8214

Mozzecane 12.10.2017

OGGETTO: misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo 15.10.2017 – 15.04.2018.

ORDINANZA N. 42

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ⇒ il d lgs n. 155 del 13.08.2010 "**Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa**" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 217 del 15.09.2010, conferma tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM 10) e dispone in particolare che il valore massimo consentito di concentrazione nell'aria (50 microgrammi/mc) per le stesse (prendendo spunto da numerosi studi scientifici che le hanno individuate come responsabili di effetti nocivi sulla salute umana) non deve superare nell'anno solare giorni 35;
- ⇒ il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Veneta) su tutto il territorio regionale, evidenzia che il parametro PM 10 permanga come uno dei più critici soprattutto in corrispondenza della stagione autunno/inverno quando le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare la concentrazione delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite di 50 microgrammi/metro cubo;

CONSIDERATO CHE:

- ⇒ la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.05.2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA) , che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli diurno o più inquinanti comportando il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10) agli idrocarburi aromatici(IPA) ed al biossido di azoto (NO2);
- ⇒ il comune di Mozzecane risulta inserito in zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;
- ⇒ con deliberazione della Giunta Regione Veneto n 1908 del 29.11.2016 è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. L'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. In alternativa, sul sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose, è disponibile un catalogo prodotti contenente l'identificazione dei

diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste da suddetta classificazione;

- con deliberazione di Giunta Regionale n 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto del 21.09.2017, sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di 3 gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 26.09.2017 si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni locali e provinciali della Regione Veneto, finalizzato alla condivisione dei provvedimenti minimi da applicare sulla base delle misure temporaneamente omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano";
- in data 05.10.2017 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimento di cui all'incontro tra le Amministrazioni locali del 26.09.2017;

RILEVATO che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su 3 gradi di allerta per il PM10;

- **Nessuna allerta – verde** : nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/metro cubo) della concentrazione di PM10
- **Livello di Allerta 1 – arancio** : attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni precedenti
- **Livello di allerta 2 – rosso**: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti

RILEVATO INOLTRE CHE:

- **ARPAV al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai comuni interessati una comunicazione** tramite posta elettronica (mail informativa) nelle giornate di **lunedì e giovedì non festive**;
- **le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì ed il venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo**;

RITENUTO sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

RICHIAMATI;

- l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
- il D lgs 152/2006 e s.m.i. - art 182 – comma 6-bis;
- la D.G.R.V. n 3478 del 26.11.2004 e n 936 del 12.04.2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la DGRV n 12 del 27.02.2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la DGRV n 1908 del 29.1.2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";

- la seduta del C.I.S. del 21.09.2017 "Approvazione delle Misure Temporanee omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino Padano;
 - la legge n 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada – di cui al D lgs 30.04.1992 ed il D.M. 19.12.2012;
 - il D lgs n. 155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
 - il DPR 412/1993 ed il DPR 74/2013 e s.m.i.;
- Il D lgs 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della Strada" art. 7 comma 1 lett. a e b) che permette al Sindaco, per motivi di salute pubblica, di sospendere nel centro abitato la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli sulle strade o su tratti di esse, e per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte e di alcune categorie di veicoli;

PRECISATO comunque di adottare gli interventi emergenziali individuati dal Tavolo Tecnico Zonale, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, a tutela della salute pubblica avvalendosi però, secondo quanto previsto all'art 6 comma 4 lett. b) del D lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" della facoltà di escludere dal provvedimento la viabilità di interesse sovracomunale (nel territorio di Mozzecane vi sono la S.P. n. 3 "Mediana" la S.P. n. 28 "del Mincio", la S.P. n. 53 "Delle Salette" la S.R. 62 della CISA) non avendo alternative di transito (tangenziali) ;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni diseguito definite:

- A partire **dal 15 aprile 2017 sino al 15 aprile 2018** dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE** – ad esclusione della S.R. 62 "Della Cisa" e delle S.P. n. 3 "Mediana" n. 28" Del Mincio" e n. 53 "Delle Salette" – **IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON FINALITA' PREVENTIVE E DI CONTENIMENTO DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO** in particolare quello da polveri sottili (PM10) **ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI:**
 - autoveicoli Alimentati a BENZINA EURO 0 ed EURO 1 non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori e non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - autoveicoli alimentati a gasolio (DIESEL) EURO 0 EURO 1 EURO 2 non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori e non adibiti a servizi e trasporti pubblici ;
 - motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000 così come individuati agli artt. 52-53 del "D lgs 285/1992" Nuovo Codice della Strada";
- **In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso** con il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 microgrammi/metro cubo per 10 gg consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo, **divieto di circolazione per 10 gg consecutivi, dalle ore 8,30 alle ore 18,00 per le seguenti categorie di veicoli**
 - autoveicoli classificati ai sensi dell'art 47 del Nuovo Codice della Strada alimentati a BENZINA EURO 0 ed EURO 1 non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori e non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

autoveicoli classificati ai sensi dell'art 47 del Nuovo Codice della Strada alimentati a gasolio (DIESEL) EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori e non adibiti a servizi e trasporti pubblici ;

motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000 così come individuati agli artt. 52-53 del D lgs 285/1992" Nuovo Codice della Strada";

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido (elettrico + termico);
- veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL e gas metano;
- veicoli di trasporti di pasti confezionati per le mense;
- gli autobus adibiti a servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- autoveicoli che effettuano car-pooling ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato, il tutto da provarsi con documento di trasporto;
- veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio e fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del Datore di Lavoro attestante l'attività e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione dello stesso;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato ;
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

- veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65°anno di età;
- veicoli di pensionati in bassa fascia di reddito (ISEE inferiori a 16.700 euro), muniti di titolo autorizzatorio e di copia dell'attestato ISEE in corso di validità;
- mezzi agricoli nello svolgimento dell'attività agricola;
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme ;
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione ;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzativo;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
- veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
- **veicoli di interesse storico e collezionistico**, di cui all'art 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, ed ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, **solo in occasione delle manifestazioni**;
- veicoli di sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- veicoli commerciali (categorie L2-L5 ed N come definiti dal Nuovo Codice della Strada) EURO 2 diesel;
- veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarino che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio ;

Titolo autorizzativo e modalità di accertamento

il titolo autorizzativo sarà costituito da un' autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta ed esibita agli organi di polizia stradale (art. 11 del D lgs 285/1992) che ne facciano richiesta.

l'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula" il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale NEL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2017 AL 15 APRILE 2018 :

E' FATTO DIVIETO**1. di mantenere acceso il motore:**

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste:

2. di effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ad eccezione

- a) prove pratiche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al DM 10.03.1998;
- c) falò in occasione di feste tradizionali;
- d) distruzione di materiale infetto quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti del Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione del Dirigente di settore;

3. di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari :

- a) cantine e ripostigli;
- b) scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- c) box, garage e depositi;

4. di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n 1908/2016, **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio** con il superamento del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì sui quattro(4) giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;

5. di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n 1908/2016, **in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso** con il superamento del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì sui dieci(10) giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;

ed inoltre è fatto OBBLIGO

- a) nelle 14 ore/giorno consentite nella zona climatica E) – in cui ricade il comune di Mozzecane, **di limitazione della temperatura interna** misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per impianti alimentati a combustibili liquidi e solidi, **sino ad un massimo di 19°C** nei seguenti edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993 dal 15 ottobre al 15 aprile:

E. 1 - *residenza e assimilabili*;

- E 2 - uffici ed assimilabili;
- E 4 - attività ricreative o di culto ed assimilabili;
- E 5 - attività commerciali ed assimilabili;
- E 6 - attività sportive;

- b) limitazione della temperatura interna misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. **sino ad un massimo di 17°C negli edifici classificati in base al DPR 412/1993 con la sigla E.8** in edifici adibiti ad *attività artigianali, industriali ed assimilabili*–

INVITA A TENERE I SEGUENTI COMPORAMENTI

- a) alle aziende di trasporto pubblico locale di utilizzare mezzi a minor emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza di allerta arancio e rosso;
- b) la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree ad intenso traffico;
- c) a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al DPR 412/1993 e s.m.i. con le sigle
- E2 Uffici ed assimilabili
 - E4 Attività ricreative o di culto ed assimilabili
 - E5 Attività commerciali ed assimilabili
 - E8 Attività industriali ed artigianali ed assimilabili
- d) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono in strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (es. idropulitrici);
- e) utilizzare il più possibile i mezzi pubblici ;
- f) revisionare regolarmente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- g) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- h) in auto azionare l'impianto di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
- i) tenere sempre presente che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti di tutti gli inquinanti sulla salute. In queste situazioni le presenti raccomandazioni dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- j) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- k) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione) sia di auto che di moto o motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati ed in particolare di quelli diesel;
- l) ricorrere ove possibile all'utilizzo dell'automobile condivisa (car pooling – car sharing) per diminuire il numero di veicoli circolanti;
- m) utilizzare veicoli con il tipo di immatricolazione più recenti (direttive UE anti inquinamento Euro 5 – Euro 6 - auto ibride - Gpl – Metano - elettriche ecc...) per ridurre le emissioni inquinanti;
- n) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 – 50 cm dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore) utilizzando invece per il loro trasporto

carrozze, passeggini e zaini di altezza superiore. Evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;

- o) l'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare dispersione in atmosfera (rif. art. 164 del D lgs 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada");

INFORMA CHE

In merito ai livelli di allerta vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nella seduta del C.I.S. del 21.09.2017

1 Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: La variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo)

2 Condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:

2.1 la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo e le previsioni meteorologiche e di qualità prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti

2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione inferiore al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo nei quattro (4) giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo

- Gli atti inerenti il presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Ecologia e chiunque potrà prenderne visione e/o chiederne copia, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1977, n. 1034, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.
- il Responsabile del procedimento è il geom. G. Paolo Pezzini del Settore Territorio e Ambiente / ufficio ecologia del comune di Mozzecane.
- Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale/comando di Castel D'Azzano (Vr), provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente ordinanza con modalità

AVVERTE CHE

Chiunque violi le limitazioni previste ai sensi della legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Nuovo Codice della Strada, di cui al D lgs n. 285 del 30.04.1992" è


soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 164,00 ad € 664,00 e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al capo I sezione II titolo V del D lgs 285/1992.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D lgs 152/2006 e s.m.i. - del T.U.L.P.S. Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza), dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art 7 bis del D lgs 152/2006 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con applicazione dei criteri di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art 7-bis del D lgs 267/2000.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet comunale;
- L'invio di copia della presente a:
 - Comando Intercomunale di Polizia Locale/comando di Castel D'Azzano per quanto riguarda la vigilanza, il riscontro di eventuali violazioni e l'emissione dei provvedimenti sanzionatori;
 - Settore Territorio e Ambiente - servizio ecologia del comune di Mozzecane;
 - Provincia di Verona – Settore Ambiente – U.O. servizio tutela e valorizzazione ambientale;
 - ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona;
 - Stazione Carabinieri competente per territorio.



Sindaco
G. Miccinini

